

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Misure di prevenzione e protezione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 217 comma 1 lettera a) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha adottato misure di protezione e prevenzione, tenendo conto di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche			
(Art. 217 comma 1 lettera b) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha adottato misure di protezione e prevenzione, tenendo conto della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere			
(Art. 217 comma 1 lettera c) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha adottato misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute			
(Art. 217 comma 1 lettera d) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha adottato opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro			
(Art. 217 comma 1 lettera e) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha tenuto conto della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro			
(Art. 217 comma 1 lettera f) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha tenuto conto della limitazione della durata e del livello dell'esposizione			
(Art. 217 comma 1 lettera g) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha tenuto conto della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;			
(Art. 217 comma 1 lettera h) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo o eliminare i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro ha tenuto conto delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature			
(Art. 217 comma 2 Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione sono indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile			

Sorveglianza sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 218 comma 1 Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche			
(Art. 218 comma 2 Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali, per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite			
(Art. 218 comma 3 lettera a) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione			
(Art. 218 comma 3 lettera b) Capo V Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute, il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale			